

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \*Regolamento (CEE) n. 3531/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980 . . . . . 1
- \*Regolamento (CEE) n. 3532/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3746/81 che stabilisce il regime agli scambi commerciali con Cipro oltre il 31 dicembre 1981 . . . . . 2
- \*Regolamento (CEE) n. 3533/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo . . . . . 3
- \*Regolamento (CEE) n. 3534/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, recante sospensione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi . . . . . 4
- \*Regolamento (CEE) n. 3535/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1040/82 relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati . . . . . 5
- \*Regolamento (CEE) n. 3536/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore dell'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA) . . . . . 6
- \*Regolamento (CEE) n. 3537/82 della Commissione, del 20 dicembre 1982, relativo all'aggiornamento annuale della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 3538/82 della Commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 14
- Regolamento (CEE) n. 3539/82 della Commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 16

*Regolamento (CEE) n. 3540/82 della Commissione, del 28 dicembre 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili . . . . .	18
*Regolamento (CEE) n. 3541/82 della Commissione, del 22 dicembre 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica, originaria della Repubblica popolare cinese	21
*Regolamento (CEE) n. 3542/82 della Commissione, del 22 dicembre 1982, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord . . . . .	25
*Regolamento (CEE) n. 3543/82 della Commissione, del 21 dicembre 1982, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di motociclette originarie del Giappone . . . . .	29
*Regolamento (CEE) n. 3544/82 della Commissione, del 21 dicembre 1982, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di veicoli commerciali leggeri, originari del Giappone . . . . .	30
*Regolamento (CEE) n. 3545/82 della Commissione, del 21 dicembre 1982, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di magnetoscopi originari del Giappone . . . . .	31
Regolamento (CEE) n. 3546/82 della Commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . . .	32
Regolamento (CEE) n. 3547/82 della Commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso . . . . .	38
Regolamento (CEE) n. 3548/82 della Commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	39
Regolamento (CEE) n. 3549/82 della Commissione, del 29 dicembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	40

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

82/879/CEE :

*Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la conclusione della convenzione che modifica la convenzione tra la Comunità economica europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente	42
---	----

Convenzione che modifica la convenzione tra la Comunità economica europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente . . . . .	43
--	----

82/880/CEE :

*Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica la direttiva 81/363/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale . . . . .	46
--	----

**Commissione**

82/881/CEE :

*Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1982, recante accettazione degli impegni e conclusione della procedura antidumping relativa alle importazioni di percloroetilene originario della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Romania e della Cecoslovacchia . . . . .	47
---	----

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3531/82 DEL CONSIGLIO**  
**del 21 dicembre 1982**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile**  
**agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3508/80 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1735/82 <sup>(2)</sup>, ha prorogato fino al 31 dicembre 1982 il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta;

considerando che persistono le condizioni che giustificano questa proroga e che pertanto è opportuno prorogare la validità di detto regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/80 la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 30 giugno 1983.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

O. MØLLER

<sup>(1)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 86.

<sup>(2)</sup> GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 2.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3532/82 DEL CONSIGLIO****del 21 dicembre 1982****che modifica il regolamento (CEE) n. 3746/81 che stabilisce il regime agli scambi commerciali con Cipro oltre il 31 dicembre 1981**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3746/81<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/82<sup>(2)</sup>, ha prorogato fino al 31 dicembre 1982 il regime applicabile agli scambi commerciali con Cipro ;

considerando che persistono le condizioni che giustificano questa proroga e che pertanto è opportuno prorogare la validità di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3746/81 la data del 31 dicembre 1982 è sostituita da quella del 30 giugno 1983.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

O. MØLLER

<sup>(1)</sup> GU n. L 374 del 30. 12. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3533/82 DEL CONSIGLIO****del 23 dicembre 1982****che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3717/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma, della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921; che l'applicazione di tale regime è stata prorogata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3717/81; che il Consiglio deve decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite;

considerando che l'applicazione di detto regime in favore dei vini lussemburghesi continuerà a presentare una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato;

considerando che, tenendo conto delle altre ragioni menzionate nel regolamento (CEE) n. 3310/75, occorre prorogare quest'ultimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La data del 31 dicembre 1982 che figura all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3310/75 è sostituita con la data del 31 dicembre 1983.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED

(<sup>1</sup>) GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12.

(<sup>2</sup>) GU n. L 373 del 29. 12. 1981, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3534/82 DEL CONSIGLIO****del 23 dicembre 1982****recante sospensione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/82 <sup>(4)</sup>, prevede talune condizioni per l'ammissione nella Comunità di certi formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune;

considerando che tra la Norvegia e la Comunità economica europea è stato negoziato un accordo temporaneo di disciplina concertata per quanto

concerne gli scambi reciproci di formaggi; che l'applicazione delle disposizioni dell'accordo incontra difficoltà che impediscono alla Norvegia di applicare a decorrere dal 1° gennaio 1983 gli obblighi che le derivano da dette disposizioni; che per questo motivo è necessario sospendere provvisoriamente l'esecuzione delle misure di applicazione del suddetto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2915/79 è sospesa per i prodotti che figurano nell'allegato II, lettera r), del suddetto regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

O. MØLLER

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 322 del 18. 11. 1982, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3535/82 DEL CONSIGLIO****del 21 dicembre 1982****che modifica il regolamento (CEE) n. 1040/82 relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1040/82<sup>(2)</sup> prevede l'assegnazione di 3 900 tonnellate di grassi del latte a favore dell'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA);

considerando che la Comunità ha ricevuto dall'UNRWA, nel quadro della convenzione da essa

conclusa con tale organismo, la richiesta di trasformare una parte di detto aiuto alimentare in un aiuto finanziario per un programma d'istruzione, per un totale di 16 milioni di ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Un quantitativo di 3 238 tonnellate di grassi del latte, delle 3 900 tonnellate assegnate all'UNRWA, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, dal regolamento (CEE) n. 1040/82 è annullato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

O. MØLLER

<sup>(1)</sup> GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3536/82 DEL CONSIGLIO****del 21 dicembre 1982****relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore dell'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1037/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1038/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati<sup>(2)</sup>, prevede una riserva di 10 990 tonnellate di latte scremato in polvere; che alcuni quantitativi sono ancora disponibili nel quadro di tale riserva;

considerando che la Comunità ha ricevuto da parte dell'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i rifugiati della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA),

nel quadro della convenzione da essa conclusa con tale organismo, una richiesta di aiuto alimentare supplementare sotto forma di latte scremato in polvere; che il fabbisogno esistente giustifica un aiuto alimentare della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sul quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile nel quadro della riserva prevista dal regolamento (CEE) n. 1038/82, 435 tonnellate sono destinate all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare in aggiunta alle 1 360 tonnellate già previste nel suddetto regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

O. MØLLER

<sup>(1)</sup> GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3537/82 DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 1982****relativo all'aggiornamento annuale della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2845/77 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 36 e 41, lettera b),

considerando che all'articolo 35 il regolamento (CEE) n. 1736/75 richiede l'elaborazione dei dati secondo la versione in vigore della nomenclatura dei paesi riportata nell'allegato C;

considerando che l'articolo 36 del suddetto regolamento impone alla Commissione di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la nomenclatura dei paesi nella sua versione valida a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno;

considerando che la versione della nomenclatura valida a decorrere dal 1° gennaio 1981 era allegata al regolamento (CEE) n. 3488/80 <sup>(3)</sup> ed è stata resa valida a decorrere dal 1° gennaio 1982 conformemente al regolamento (CEE) n. 3561/81 della Commissione <sup>(4)</sup>;

considerando che è ora necessario pubblicare la versione della nomenclatura valida a decorrere dal 1° gennaio 1983;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La versione valida a decorrere dal 1° gennaio 1983 della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa è allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1982.

*Per la Commissione*

Richard BURKE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 329 del 22. 12. 1977, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 356 dell'11. 12. 1981, pag. 32.

## ALLEGATO

**NOMENCLATURA DEI PAESI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO  
DELLA COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA STESSA**

(Versione valida con decorrenza dal 1° gennaio 1983)

## EUROPA

**Comunità**

001	Francia	Compreso Monaco
002	Belgio e Lussemburgo	
003	Paesi Bassi	
004	Repubblica federale di Germania <sup>(1)</sup>	Compresi Berlino Ovest e i territori austriaci di Jungholz e di Mittelberg; non compreso il territorio di Büsingen
005	Italia	Compresa San Marino
006	Regno Unito	Gran Bretagna, Irlanda del Nord, isole del Canale e isola di Man
007	Irlanda	
008	Danimarca	
009	Grecia	

**Altri paesi d'Europa**

024	Islanda	
025	Isole Færøer	
028	Norvegia	Compresi l'arcipelago dello Svalbard e l'isola Jan Mayen
030	Svezia	
032	Finlandia	Compresa le isole Åland
036	Svizzera	Compresi il Liechtenstein, il territorio tedesco di Büsingen ed il comune italiano di Campione d'Italia
038	Austria	Non compresi i territori di Jungholz e di Mittelberg
040	Portogallo	Compresa le Azzorre e Madera
042	Spagna	Compresa le Baleari; non comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla
043	Andorra	
044	Gibilterra	
045	Città del Vaticano	
046	Malta	Compresa Gozo e Comino
048	Iugoslavia	
052	Turchia	
056	Unione Sovietica	
058	Repubblica democratica tedesca <sup>(1)</sup>	Compreso Berlino Est
060	Polonia	
062	Cecoslovacchia	
064	Ungheria	
066	Romania	
068	Bulgaria	
070	Albania	

<sup>(1)</sup> Il commercio con la Repubblica democratica tedesca e Berlino Est non è ripreso nelle statistiche del commercio estero della Repubblica federale di Germania.

**AFRICA****Africa settentrionale**

- 202 Isole Canarie  
204 Marocco  
205 Ceuta e Melilla Compresi Peñon de Vélez de la Gomera, Peñon de Alhucemas e le isole Chafarinas  
208 Algeria  
212 Tunisia  
216 Libia  
220 Egitto  
224 Sudan

**Africa occidentale**

- 228 Mauritania  
232 Mali  
236 Alto Volta  
240 Niger  
244 Ciad  
247 Repubblica del Capo Verde  
248 Senegal  
252 Gambia  
257 Guinea-Bissau  
260 Guinea  
264 Sierra Leone  
268 Liberia  
272 Costa d'Avorio  
276 Gana  
280 Togo  
284 Benin  
288 Nigeria

**Africa centrale, orientale e meridionale**

- 302 Camerun  
306 Repubblica Centrafricana  
310 Guinea equatoriale  
311 São Tomé e Príncipe  
314 Gabon  
318 Congo  
322 Zaire  
324 Ruanda  
328 Burundi  
329 Sant'Elena e dipendenze Dipendenze di Sant'Elena : isola dell'Ascensione e isole Tristan da Cunha  
330 Angola Compresa Cabinda  
334 Etiopia  
338 Gibuti  
342 Somalia  
346 Kenia

350	Uganda	
352	Tanzania	Tanganica, Zanzibar e Pemba
355	Seicelle e dipendenze	Isole Mahé, Silhouette, Praslin (di cui La Digue), Frégate, Mamelles e Récifs, Bird e Denis, Plate e Coëtivy, isole Amirante, isole Alphonse, isole Provvidenza e isole Aldabra
357	Territorio britannico dell'Oceano Indiano	Arcipelago delle Chagos
366	Mozambico	
370	Madagascar	
372	Riunione	Comprese l'isola Europa, l'isola Bassas da India, l'isola Juan de Nova, l'isola Tromelin e le isole Gloriose
373	Maurizio	Isola Maurizio, isola Rodrigues, isole Agalega e Cargados, Carajos Shoals (isole San Brandon)
375	Comore	Grande Comore, Anjouan e Mohéli
377	Mayotte	Grande-Terre e Pamanzi
378	Zambia	
382	Zimbabwe	
386	Malawi	
390	Repubblica del Sud Africa e Namibia	
391	Botswana	
393	Swaziland	
395	Lesotho	

## AMERICA

**America settentrionale**

400	Stati Uniti d'America	Compreso Portorico
404	Canada	
406	Groenlandia	
408	Saint-Pierre e Miquelon	

**America centrale e del sud**

412	Messico	
413	Bermude	
416	Guatemala	
421	Belize	
424	Honduras	Comprese le isole Swan
428	El Salvador	
432	Nicaragua	Comprese le isole Corn
436	Costarica	
442	Panama	Compresa l'ex Zona del Canale
448	Cuba	
450	Indie occidentali	Stati associati delle Indie occidentali: San Cristoforo (St. Kitts) — Nevis — Anguilla; isole Vergini britanniche; Montserrat
452	Haiti	
453	Bahamas	
454	Isole Turks e Caicos	
456	Repubblica Dominicana	
457	Isole Vergini degli Stati Uniti	

458	Guadalupa	Comprese Marie-Galante, le isole delle Saintes, le isole della Petite-Terre, la Désirade, San Bartolomeo e la parte settentrionale di San Martino
459	Antigua e Barbuda	
460	Dominica	
462	Martinica	
463	Isole Cayman	
464	Giamaica	
465	Santa Lucia	
467	San Vincenzo	Comprese le isole Grenadine settentrionali
469	Barbados	
472	Trinidad e Tobago	
473	Grenada	Comprese le isole Grenadine meridionali
476	Antille olandesi	Curaçao, Aruba, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino
480	Colombia	
484	Venezuela	
488	Guyana	
492	Suriname	
496	Guyana francese	
500	Ecuador	Comprese le isole Galapagos
504	Perù	
508	Brasile	
512	Cile	
516	Bolivia	
520	Paraguay	
524	Uruguay	
528	Argentina	
529	Isole Falkland e dipendenze	Dipendenze delle isole Falkland : Georgia Australe e isole Sandwich Australi

**ASIA****Vicino e Medio Oriente**

600	Cipro	
604	Libano	
608	Siria	
612	Irak	
616	Iran	
624	Israele	
628	Giordania	
632	Arabia Saudita	
636	Kuwait	
640	Bahreïn	
644	Qatar	
647	Emirati arabi uniti	Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ras al-Kaymah e Fujayrah
649	Oman	
652	Yemen del Nord	
656	Yemen del Sud	

**Altri paesi d'Asia**

660	Afganistan	
662	Pakistan	
664	India	Compreso il Sikkim
666	Bangladesh	
667	Maldive	
669	Sri Lanka	
672	Nepal	
675	Bhutan	
676	Birmania	
680	Tailandia	
684	Laos	
690	Vietnam	
696	Campucea (Cambogia)	
700	Indonesia	
701	Malaysia	Malesia, Sarawak e Sabah
703	Brunei	
706	Singapore	
708	Filippine	
716	Mongolia	
720	Cina	
724	Corea del Nord	
728	Corea del Sud	
732	Giappone	
736	Taiwan	
740	Hong Kong	
743	Macao	

**AUSTRALIA, OCEANIA ED ALTRI TERRITORI**

800	Australia	
801	Papuasias-Nuova Guinea	Comprese la Nuova Bretagna, la Nuova Irlanda, Lavongai, le isole dell'Amiragliato, Bougainville, Buka, le isole Green, d'Entrecasteaux, Trobriand, Woodlark e l'arcipelago della Louisiade con le loro dipendenze
802	Oceania australiana	Isole Cocos (Keeling), isola Christmas, isole Heard e McDonald, isola di Norfolk
803	Nauru	
804	Nuova Zelanda	Non compresa la dipendenza di Ross (Antartide)
806	Isole Salomone	
807	Tuvalu	
808	Oceania americana	Samoa americane, Midway, Wake e Johnston, Howland e Baker, Guam, Caroline, Marianne e Marshall
809	Nuova Caledonia e dipendenze	Dipendenze della nuova Caledonia: isola dei Pini, isole della Lealtà, Huon, Bélep, Chesterfield e isola Walpole
811	Isole Wallis e Futuna	Compresa l'isola Alofi

---

812	Kiribati	
813	Isole Pitcairn	
814	Oceania neozelandese	Isole Tokelau e Niue; isole Cook
815	Fiji	
816	Vanuatu	
817	Tonga	
819	Samoa occidentali	
822	Polinesia francese	Isole Marchesi, isole della Società, isole Gambier, isole Tubuai e arcipelago delle Tuamotu, compresa l'isola Clipperton
890	Regioni polari	Regioni artiche non nominate né comprese altrove; Antartide; comprese l'isola Nuova Amsterdam, l'isola San Paolo, le isole Crozet, le isole Kerguelen e l'isola Bouvet
DIVERSI		
950	Provviste e dotazioni di bordo	Facoltativo
958	Paesi e territori non determinati	Facoltativo
977	Paesi e territori non precisati per ragioni commerciali o militari	Facoltativo

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3538/82 DELLA COMMISSIONE****del 29 dicembre 1982****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 dicembre 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	114,20
10.01 B II	Frumento duro	152,35 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	106,86 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	108,43
10.04	Avena	94,84
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	112,20 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	39,04 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	104,81 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	173,93
11.01 B	Farine di segala	164,49
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	249,46
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	186,67

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3539/82 DELLA COMMISSIONE****del 29 dicembre 1982****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 dicembre 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,26	0,26	0,26
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	10,35	10,35	10,35
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3540/82 DELLA COMMISSIONE****del 28 dicembre 1982****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3063/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 8.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	1 392	252,11	72,92	202,61	21,15	40 794	80,43	16,98
1.12	07.01-21 07.01-22	07.01 B I	Cavolfiori	1 673	300,02	85,00	240,90	25,53	49 107	93,66	21,50
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	590	105,89	30,00	85,02	9,01	17 332	33,05	7,58
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	1 187	214,39	60,36	171,51	18,18	34 831	66,75	15,74
1.20	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	5 161	931,65	262,31	745,32	79,00	151 360	290,07	68,39
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	1 119	202,04	56,88	161,63	17,13	32 824	62,90	14,83
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	8 189	1 478,24	416,21	1 182,59	125,35	240 161	460,26	108,52
1.30	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	4 366	788,12	221,90	630,50	66,83	128 041	245,38	57,86
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	2 604	470,18	132,38	376,14	39,87	76 388	146,39	34,51
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	473	85,66	24,78	68,85	7,18	13 862	27,33	5,77
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	5 042	910,28	256,29	728,22	77,19	147 888	283,42	66,83
1.60	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle barbatelle mangerecce	531	95,98	27,02	76,78	8,13	15 594	29,88	7,04
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	7 224	1 304,08	367,17	1 043,26	110,58	211 865	406,03	95,74
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	1 771	317,67	90,00	255,07	27,04	51 996	99,16	22,76
1.80		07.01 K	Asparagi :								
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	18 412	3 301,88	935,45	2 651,25	281,07	540 444	1 030,75	236,64
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	21 836	3 915,80	1 109,37	3 144,20	333,33	640 929	1 222,40	280,63
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	3 297	595,18	167,57	476,14	50,47	96 695	185,31	43,69
1.100	07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	2 963	534,94	150,61	427,95	45,36	86 908	166,55	39,27
1.110	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	3 267	589,79	166,06	471,83	50,01	95 819	183,63	43,30
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	31 493	5 647,55	1 600,00	4 534,71	480,74	924 379	1 763,01	404,75
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	1 389	250,78	70,61	200,63	21,26	40 743	78,08	18,41
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	2 525	455,91	128,36	364,73	38,66	74 070	141,95	33,47
1.130	07.01-94	ex 07.01 T	Melanzane (Solanum melongena L.)	3 470	626,39	176,36	501,11	53,11	101 765	195,03	45,98
1.140	07.01-96	ex 07.01 T	Zucchine (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.)	1 710	308,67	86,90	246,94	26,17	50 148	96,10	22,66
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T	Sedani da erbucce e sedani a coste	2 367	427,35	120,32	341,88	36,23	69 429	133,06	31,37
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	2 870	514,65	145,80	413,24	43,81	84 238	160,66	36,88
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	1 662	300,06	84,48	240,05	25,44	48 749	93,42	22,02
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	3 567	639,67	181,90	514,01	53,79	104 781	199,75	45,03
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	5 440	981,98	276,48	785,59	83,27	159 537	305,75	72,09
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	13 597	2 454,40	691,05	1 963,52	208,13	398 750	764,19	180,19
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.50.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— sanguigne e semi-sanguigne	2 294	414,85	120,20	333,05	34,93	67 623	132,66	28,04

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	1 387	250,44	70,51	200,35	21,23	40 687	77,97	18,38
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	1 479	271,14	76,04	215,29	22,39	43 384	82,99	17,72
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:								
2.60.1	08.02-29		— Monreal e satsuma	1 601	289,01	81,37	231,21	24,50	46 954	89,98	21,21
2.60.2	08.02-31		— Mandarini e wilkings	1 395	253,38	72,96	202,89	21,20	40 696	80,30	17,02
2.60.3	08.02-32		— Clementine	2 232	402,96	113,45	322,36	34,17	65 466	125,46	29,58
2.60.4	08.02-34 08.02-37		— Tangerini e altri	3 007	545,60	155,25	438,31	45,61	88 825	168,57	36,11
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	1 451	262,03	73,77	209,62	22,22	42 570	81,58	19,23
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o «grape- fruits», freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	1 392	251,42	70,78	201,13	21,32	40 846	78,28	18,45
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	2 666	481,29	135,51	385,03	40,81	78 192	149,85	35,33
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	3 000	541,68	152,51	433,34	45,93	88 003	168,65	39,76
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	4 246	766,54	215,82	613,23	65,00	124 535	238,66	56,27
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	2 020	364,75	102,70	291,80	30,93	59 259	113,57	26,77
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	1 264	226,74	64,23	182,06	19,30	37 113	70,78	16,25
2.115	08.06-50	08.06 C	Cotogne	2 362	423,56	120,00	340,10	36,05	69 328	132,22	30,35
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	5 525	997,45	280,84	797,96	84,58	162 050	310,56	73,22
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	6 302	1 137,62	320,30	910,10	96,47	184 822	354,20	83,52
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	10 216	1 844,09	519,22	1 475,27	156,37	299 598	574,17	135,38
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	4 191	758,00	219,63	608,53	63,82	123 559	242,40	51,24
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	7 199	1 299,49	365,88	1 039,59	110,19	211 120	404,60	95,40
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	19 996	3 609,44	1 016,26	2 887,55	306,08	586 402	1 123,83	264,99
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	8 857	1 588,37	450,00	1 275,38	135,20	259 981	495,84	113,83
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	740	135,73	38,07	107,77	11,20	21 718	41,54	8,87
2.190	08.09-19	ex 08.09	Meloni	3 751	677,24	190,68	541,79	57,43	110 027	210,86	49,72
2.195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegrane	3 085	556,99	156,82	445,59	47,23	90 492	173,42	40,89
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	13 062	2 357,83	663,86	1 886,27	199,94	383 062	734,13	173,10
2.205	ex 08.09-90	ex 08.09	Nespole	4 312	773,39	219,10	621,00	65,83	126 587	241,43	55,42

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3541/82 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1982****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica, originaria della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando che nel giugno 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Grecian Magnesite Mining Industrial Shipping and Commercial Co. SA, a nome proprio e a nome della Financial Mining, Industrial and Shipping Corporation (FIMISCO) e della Macedonian Magnesite Mining, Industrial Shipping Inc. (ambedue membri del gruppo Scalistiri), della Mining Trading and Manufacturing Ltd, e della Magnomin — General Mining Company SA; che i quattro produttori greci sopra indicati rappresentano la produzione comunitaria globale di magnesite naturale; che la denuncia conteneva prove dell'esistenza di pratiche di dumping e del grave pregiudizio da esse derivante, ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura; che pertanto la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(3)</sup> ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata caustica di cui al codice Nimexe ex 25.19-59, originaria della Repubblica popolare cinese, ed ha avviato l'indagine;

considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate;

considerando che gli esportatori e la maggior parte degli importatori nonché un utente citati nella denuncia hanno reso noto, in qualche misura, il loro punto di vista per iscritto; che un importatore ha

chiesto ed ottenuto di essere ascoltato dalla Commissione;

considerando che, su richiesta dei ricorrenti, le parti direttamente interessate o i loro rappresentanti si sono avvalsi dell'opportunità di incontrarsi, in conformità dell'articolo 7, sesto comma, del regolamento (CEE) n. 3017/79, per discutere la comparabilità dei prodotti in questione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del suddetto regolamento, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e gli usi dei prodotti stessi;

considerando che, ai fini di una valutazione preliminare, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha effettuato controlli in loco presso i principali ricorrenti, nonché un produttore di magnesite naturale calcinata caustica in Spagna;

considerando che un importatore ha sostenuto che le differenze tra i prodotti esportati dalla Cina e quelli impiegati per accertare l'esistenza di dumping e di pregiudizio, vale a dire rispettivamente i prodotti spagnoli e greci, sono tanto rilevanti da impedire che i prodotti vengano considerati « analoghi »; che, tuttavia, in base ai dati finora noti alla Commissione, benché la composizione chimica dei prodotti vari, in particolare per quanto riguarda il loro tenore di Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub>, CaO e Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, essi sono costituiti in misura preponderante da MgO; che il tenore di MgO in tutti i prodotti in esame è compreso in una gamma di 70-91 %; che le variazioni nella composizione chimica, nella densità apparente, nel fattore di perdita alla calcinazione e nelle dimensioni dei granuli possono essere pertinenti per determinati usi specifici dei prodotti; che, tuttavia, nonostante tali differenze, il prodotto viene principalmente utilizzato per gli stessi fini, ossia come ingrediente nei fertilizzanti e nei mangimi, nonché nell'industria della carta, dei prodotti chimici, farmaceutici, della magnesia ottenuta per fusione elettrica e nell'edilizia;

considerando che, nell'attuale fase dell'indagine, la Commissione ha concluso a titolo provvisorio che le ragioni addotte da numerosi esportatori ed importatori non sono sufficientemente convincenti per confutare la prima ipotesi attendibile, secondo la quale tutti i gradi di magnesite in questione sono prodotti « analoghi »;

considerando che l'indagine della Commissione relativa all'esistenza di dumping riguardava il periodo 1° luglio 1981 — 30 giugno 1982 ed era limitata alla magnesite naturale calcinata caustica, avente un tenore di MgO compreso tra 70 e 91 %;

<sup>(1)</sup> GU n. L 339 del 31. 12. 1969, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. C 162 del 29. 6. 1982 e GU n. C 192 del 27. 7. 1982, pag. 7 (rettifica).

considerando che, per accertare se le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese venivano effettuate a prezzi di dumping, la Commissione ha dovuto tenere conto del fatto che tale paese non è ad economia di mercato e pertanto ha basato i propri calcoli sul valore normale in un paese ad economia di mercato; che, a questo proposito, i ricorrenti avevano proposto di utilizzare a tal fine i prezzi praticati sul mercato spagnolo;

considerando che, secondo un importatore, il mercato austriaco era più adatto a tal fine; che, tuttavia, le prove a sostegno di tale asserzione sono state presentate soltanto in una fase relativamente avanzata dell'indagine e non vi sono tuttora motivi per credere che il fatto di considerare l'Austria come paese analogo possa influenzare notevolmente il risultato della procedura;

considerando che, come risulta dall'indagine preliminare della Commissione effettuata in Spagna, la produzione in questo paese viene effettuata su scala abbastanza ampia e, visti i risultati finanziari dell'unico produttore spagnolo, il livello dei prezzi della magnesite si trova in proporzione adeguata rispetto ai costi di produzione;

considerando tuttavia che, secondo quanto è stato sostenuto, il minerale utilizzato per la produzione cinese ha un tenore eccezionalmente elevato di magnesite greggia, e pertanto i produttori locali usufruiscono di un eccezionale vantaggio naturale in termini di concorrenza rispetto ai produttori spagnoli; che la Commissione, in questa fase preliminare dell'indagine, può difficilmente stabilire se un vantaggio naturale comparato di questo tipo esista in Cina e, in caso positivo, in quale misura il valore normale dovrebbe riflettere tale vantaggio, qualora si verificassero le stesse condizioni nel paese ad economia di mercato scelto per stabilire il valore normale; che la Commissione non è stata quindi in grado di decidere se tale fattore debba essere preso in considerazione; che la Commissione, affinché il valore normale venga stabilito con un metodo appropriato ed equo, intende continuare ad esaminare l'opportunità di effettuare tale adeguamento;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o pagabili per i prodotti esportati nella Comunità;

considerando che, nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze in grado di influenzare la comparabilità dei prezzi;

considerando che tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping in merito alle esportazioni effettuate dalla China National Metals e

Minerals Import and Export Corporation e dalla China Metallurgical Import and Export Corporation, con un margine di dumping pari all'importo per il quale il valore normale, calcolato secondo il metodo sopra descritto, supera il prezzo all'esportazione nella Comunità;

considerando che il margine di dumping per il prodotto interessato è pari, in media, a 24 %;

considerando che, per quanto riguarda le esportazioni originarie della Cina, soltanto alcune filiali della suddetta China National Metals and Mineral Import and Export Corporation sono citate nella denuncia; che, durante l'indagine preliminare, uno degli importatori ha informato la Commissione che la China Metallurgical Import and Export Corporation ha esportato il prodotto in questione nella Comunità anche durante il periodo dell'indagine;

considerando che la Commissione ha cercato di ottenere informazioni in merito ai quantitativi ed ai prezzi di tali importazioni nella Comunità; che non ha ricevuto dati precisi a questo proposito;

considerando che, a parere della Commissione, i risultati dell'indagine fornivano una base sufficiente per determinare il margine di dumping e non era opportuno premiare la mancanza di cooperazione prendendo in considerazione un margine di dumping per la China Metallurgical Import and Export Corporation inferiore alla percentuale del 24 % calcolata nei confronti dell'altro esportatore, il quale ha collaborato all'indagine; che, per questi motivi, la Commissione ritiene opportuno basarsi su quest'ultimo margine di dumping per l'esportatore in questione;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni effettuate a prezzi di dumping, secondo le prove a disposizione della Commissione, le importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata caustica originaria della Repubblica popolare cinese sono aumentate da 32 794 t a 41 380 t tra il 1978 e il 1979 e a 61 931 nel 1980; che il loro livello è leggermente diminuito ed è passato a 59 983 t nel 1981 ed hanno raggiunto 19 636 t nel primo semestre 1982;

considerando che, secondo i dati di cui dispone la Commissione e nella migliore delle ipotesi, la quota di mercato detenuta dagli esportatori cinesi è passata da 12,1 % a 14,3 % tra il 1978 ed il 1979, nonché da 22,1 % a 23,8 % tra il 1980 ed il 1981;

considerando che, nel periodo oggetto dell'indagine, i prezzi medi di rivendita del prodotto interessato originario della Repubblica popolare cinese sono stati inferiori ai prezzi dei produttori comunitari del 7 %; che i prezzi di rivendita di tali importazioni erano inferiori a quelli richiesti per coprire i costi dei produttori comunitari e fornire un ragionevole profitto;

considerando che, per quanto riguarda l'incidenza sull'industria comunitaria, secondo i dati a disposizione della Commissione, la produzione globale comunitaria del prodotto in questione è diminuita da 100 000 t a 69 000 t tra il 1979 e il 1980, è rimasta allo stesso livello nel 1981 ed è scesa a 12 000 t nel primo trimestre del 1982; che, tuttavia, quest'ultima cifra non sembra essere rappresentativa su base annua;

considerando che il tasso medio di utilizzazione delle capacità dei produttori greci interessati è sceso dal 70,6 % al 40 % nel periodo 1979-1981;

considerando che le vendite globali dei produttori greci dei prodotti in questione sono diminuite da 101 000 t a 67 000 t nel periodo 1979-1981; che la quota di mercato media del prodotto in questione detenuta dai produttori greci nella CEE, pari al 65 % nel 1978, è scesa al 62 % nel 1979, al 38 % nel 1980 e al 37 % nel 1981 secondo le stime dei produttori medesimi;

considerando che le perdite dei due principali produttori greci hanno raggiunto il 9,35 % nel 1981;

considerando che, negli ultimi anni, il numero di persone occupate in Grecia nel settore in questione è rimasto relativamente stabile;

considerando che la Commissione ha appurato se il pregiudizio sia stato provocato da altri fattori; che il consumo nella Comunità è diminuito; che, tuttavia, come è stato accertato, questa flessione ha colpito più duramente la produzione comunitaria che non le importazioni oggetto di dumping; che, visti il notevole incremento delle importazioni oggetto di dumping, nonché i relativi prezzi di vendita sul mercato comunitario, la Commissione ha concluso che le importazioni di magnesite naturale calcinata caustica, originaria della Repubblica popolare cinese, sono state causa di un grave pregiudizio all'industria comunitaria del settore;

considerando che un importatore ha sostenuto che l'applicazione di provvedimenti di protezione sarebbe contraria agli interessi comunitari, poiché aggraverebbe la situazione di una notevole proporzione di consumatori, inasprendo inoltre la disoccupazione che colpisce varie società del ramo nonché le ditte utilizzatrici del prodotto; che, inoltre, qualora i produttori comunitari scomparissero dal mercato, la Comunità sarebbe dipendente dai fornitori esterni; che gli utilizzatori dovrebbero avere interesse a mantenere l'accesso alle due fonti di approvvigionamento; che, tenendo conto di quanto precede, nonché delle gravi difficoltà dell'in-

dustria comunitaria, la Commissione ha concluso che gli interessi della Comunità richiedono comunque un'azione immediata; che, al fine di evitare un'ulteriore pregiudizio durante la procedura, è necessario istituire un dazio antidumping provvisorio;

considerando che, vista la portata del pregiudizio provocato, il tasso del dazio antidumping dovrebbe essere inferiore ai margini di dumping accertati a titolo provvisorio, ma sufficiente ad eliminare il pregiudizio;

considerando che, dopo aver confrontato la media ponderata dei prezzi e dei costi dei produttori comunitari, la Commissione ha deciso che attualmente, per eliminare il pregiudizio, il dazio applicabile a tutte le importazioni di magnesite naturale calcinata caustica con un tenore di MgO compreso tra 70 e 91 % originaria della Cina, deve essere pari all'importo per il quale il prezzo franco frontiera comunitario, dazio non corrisposto, praticato nei confronti del primo importatore nello Stato membro è inferiore a 145 ECU;

considerando che è opportuno stabilire un termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio punto di vista per iscritto oppure chiedere di essere ascoltate dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di magnesite naturale calcinata caustica avente un tenore di MgO compreso tra 70 e 91 % di cui alla sottovoce 25.19 ex B della tariffa doganale comune e corrispondente al codice Nimex ex 25.19-59, proveniente dalla Repubblica popolare cinese.

2. Il dazio è pari all'importo per il quale il prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è inferiore a 145 ECU.

I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se, secondo le condizioni stabilite nel contratto di vendita, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della spedizione; tali prezzi vengono aumentati o ridotti dell'1 % per ogni mese in più o in meno nel periodo di pagamento.

3. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio antidumping.

*Articolo 2*

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1982.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento è in vigore per un periodo di quattro mesi, oppure fino all'approvazione di misure definitive da parte del Consiglio.

*Per la Commissione*  
Wilhelm HAFERKAMP  
*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3542/82 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1982****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando che nel giugno 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Financial, Mining, Industrial and Shipping Corporation (FIMISCO) e dalla Macedonian Magnesite Mining, Industrial and Shipping Inc. (ambidue le società fanno parte del gruppo Scalistiri) a nome proprio e a nome della Grecian Magnesite Mining Industrial and Commercial Co. SA, Magnomin-General Mining Company SA, Mining Trading and Manufacturing Ltd e Larco; che le quattro società greche sopracitate rappresentano tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione; che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e del grave pregiudizio da esse derivante per giustificare l'apertura di una procedura; che pertanto la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>, ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) di cui al codice Nimex 25.19-51, originaria della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord, ed ha avviato l'indagine;

considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto

il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate;

considerando che gli esportatori citati nella denuncia e la maggior parte degli importatori hanno reso noto, in qualche misura, il loro punto di vista per iscritto; che alcuni degli importatori, su loro richiesta, sono stati ascoltati dalla Commissione;

considerando che varie società comunitarie che trasformano ed utilizzano il prodotto in questione, oppure le loro associazioni, hanno reso noto il proprio parere;

considerando che, su richiesta dei ricorrenti, le parti direttamente interessate o i loro rappresentanti si sono avvalsi dell'opportunità di incontrarsi, in conformità dell'articolo 7, sesto comma, del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, per discutere la comparabilità dei prodotti in questione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del suddetto regolamento, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e gli usi dei prodotti stessi;

considerando che, ai fini di una valutazione preliminare, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha effettuato controlli in loco presso i principali ricorrenti, nonché presso un produttore di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) in Spagna;

considerando che alcuni importatori hanno sostenuto che le differenze tra i prodotti esportati dalla Cina e dalla Corea del Nord e quelli utilizzati per accertare l'esistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio, vale a dire rispettivamente i prodotti spagnoli e greci, sono tanto rilevanti da impedire che i prodotti vengano considerati simili; che tuttavia, in base ai dati finora noti alla Commissione, benché la composizione chimica di detti prodotti vari, in particolare per quanto riguarda il loro tenore di  $Fe_2O_3$ ,  $SiO_2$ :  $CaO$  e  $Al_2O_3$ , essi sono costituiti in misura preponderante da  $MgO$ ; che il tenore di  $MgO$  in tutti i prodotti in esame è compreso tra 85 e 92 %, una gamma propria dei prodotti in bassa qualità; che le variazioni nella composizione chimica, la densità apparente, la perdita alla calcinazione e le dimensioni dei granuli possono essere pertinenti per determinati usi specifici dei prodotti; che, tuttavia, nonostante tali differenze, tutti questi prodotti vengono utilizzati principalmente nell'industria dei materiali refrattari per la produzione di mattoni e masse di riparazione refrattarie;

<sup>(1)</sup> GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. C 162 del 29. 6. 1982 e GU n. C 192 del 27. 7. 1982, pag. 7 (rettifica).

considerando che, nell'attuale fase dell'indagine, la Commissione ha concluso a titolo provvisorio che le ragioni addotte da numerose esportatori ed importatori non sono sufficientemente convincenti per confutare la prima ipotesi attendibile, secondo la quale tutti i gradi di magnesite in questione sono prodotti simili ;

considerando che l'indagine della Commissione relativa all'esistenza di dumping riguardava il periodo 1° luglio 1981-30 giugno 1982 ed era limitata alla magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) avente un tenore di MgO compreso tra 85 e 92 % ;

considerando che, per accertare se le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Corea del Nord venivano effettuate a prezzi di dumping, la Commissione ha dovuto tenere conto del fatto che tali paesi non sono ad economia di mercato e pertanto ha basato i propri calcoli sul valore normale in un paese ad economia di mercato ; considerando che, a questo proposito, i ricorrenti avevano proposto di utilizzare a tal fine i prezzi praticati sul mercato spagnolo ;

considerando che, secondo alcuni importatori, il mercato austriaco era più adatto a tal fine ; che, tuttavia, le prove a sostegno di tale asserzione sono state presentate soltanto in una fase relativamente avanzata dell'indagine e non vi sono tuttora motivi per credere che il fatto di scegliere il mercato austriaco come base per il calcolo del valore normale possa influenzare notevolmente il risultato della procedura ;

considerando che, come risulta dall'indagine preliminare della Commissione effettuata in Spagna, la produzione in questo paese viene effettuata su scala abbastanza ampia e, attesi i risultati finanziari dell'unico produttore spagnolo, il livello dei prezzi della magnesite è adeguatamente proporzionato ai costi di produzione ;

considerando tuttavia che, secondo quanto è stato sostenuto, il minerale utilizzato per la produzione cinese e nord coreana ha un tenore eccezionalmente elevato di magnesite greggia, e pertanto i produttori locali usufruiscono di uno speciale vantaggio naturale in termini di concorrenza rispetto ai produttori spagnoli ; che la Commissione, in questa fase preliminare dell'indagine, può difficilmente stabilire se un vantaggio naturale comparato di questo tipo esiste in Cina o nella Corea del Nord e, in caso positivo, in quale misura il valore normale dovrebbe riflettere tale vantaggio, qualora si verificassero le stesse condizioni nel paese ad economia di mercato utilizzato per stabilire il valore normale ; che la Commissione non è stata quindi in grado di decidere se tale fattore debba essere preso in considerazione ; che la Commissione, affinché il valore normale venga stabilito con un metodo appropriato ed equo, intende continuare ad esaminare la questione per poter decidere se sia opportuno effettuare tale adeguamento ;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o pagabili per i prodotti esportati nella Comunità ;

considerando che, nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze in grado di influen-

zare la comparabilità tra i prezzi ; che alcuni esportatori ed importatori hanno sostenuto che la qualità del prodotto spagnolo venduto sul mercato interno è superiore a quella dei prodotti cinesi e nord coreani ; considerando che, affinché la Commissione possa tener conto delle differenze tra le caratteristiche fisiche, gli esportatori e gli importatori devono presentare prove attendibili ; che nella fattispecie né gli esportatori né gli importatori hanno presentato alcuna prova a sostegno delle loro affermazioni ; che tuttavia, la Commissione ha verificato tale affermazione ; che, secondo quanto riscontrato dalla Commissione, se la qualità inferiore fosse stata venduta sul mercato spagnolo, non si sarebbe riscontrata alcuna differenza nei prezzi di vendita ; che, inoltre, la Commissione ha accertato che non esiste alcuna differenza tra i costi di produzione delle due qualità ;

considerando che tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica ;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping in merito alle esportazioni effettuate da China National Metals and Minerals Import and Export Corporation, China Metallurgical Import and Export Corporation and Korea Minerals Export and Import Corporation, con un margine di dumping pari all'importo per il quale il valore normale, calcolato secondo il metodo sopra descritto, supera il prezzo all'esportazione nella Comunità ;

considerando che, per quanto riguarda il prodotto in questione, i margini variano secondo il paese importatore ; considerando che il margine di dumping, calcolato a titolo sperimentale nell'attuale fase della procedura, per il prodotto originario della Repubblica popolare cinese era del 114 % e per il prodotto originario della Corea del Nord dell'85 % ;

considerando che, per quanto riguarda unicamente le esportazioni originarie della Cina, diverse filiali della suddetta China National Metals and Mineral Import and Export Corporation sono citate nella denuncia ; considerando che, durante l'indagine preliminare, uno degli importatori ha informato la Commissione che la China Metallurgical Import and Export Corporation ha esportato il prodotto in questione nella Comunità anche durante il periodo oggetto dell'indagine ;

considerando che la Commissione ha cercato di ottenere informazioni in merito ai quantitativi ed ai prezzi di tali importazioni nella Comunità ; considerando che la Commissione non ha ricevuto dati precisi a questo proposito ;

considerando che, a parere della Commissione, i risultati dell'indagine fornivano una base sufficiente per determinare il margine di dumping e non era opportuno premiare la mancanza di cooperazione prendendo in considerazione un margine di dumping per la China Metallurgical Import and Export Corporation inferiore alla percentuale del 114 % calcolata nei confronti dell'altro esportatore, che ha collaborato all'indagine ; che, per questi motivi, la Commissione ritiene opportuno basarsi su quest'ultimo margine di dumping per l'importatore in questione ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni effettuate a prezzi di dumping, secondo le prove a disposizione della Commissione, le importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese, sono aumentate da 19 507 t a 61 949 t tra il 1979 e il 1981 e hanno raggiunto 35 656 t nel primo semestre del 1982;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti originari della Corea del Nord, secondo le prove a disposizione della Commissione, le importazioni nella Comunità di magnesite naturale calcinata a morte (sinterizzata) sono state effettuate con ritmi irregolari; che tali importazioni sono aumentate da 46 928 t a 55 493 t nel periodo 1979-1980, diminuendo a 16 299 t nel 1981; considerando che tali importazioni sono successivamente aumentate a 18 638 t nei primi nove mesi del 1982;

considerando che, per stabilire le quote di mercato delle importazioni cinesi e nordcoreane la Commissione ha calcolato i consumi totale nella Comunità del prodotto in questione in base ai dati più attendibili a sua disposizione, in particolare a dire le cifre verificate relative alle vendite effettuate nella CEE dai produttori comunitari, gli elementi di prova presentati dagli esportatori e dagli importatori, nonché le statistiche Nimex relative alle importazioni provenienti dai paesi terzi e alle esportazioni comunitarie in tali paesi; considerando che, in base a tali calcoli, il consumo globale nella Comunità nel periodo 1978-1979 è passato da 175 362 t a 225 522 t, aumentando ulteriormente a 258 743 t nel 1980 e facendo registrare una brusca flessione a 110 934 t nel 1981; che la quota di mercato combinata delle importazioni provenienti dalla Cina e dalla Corea del Nord è aumentata del 17 al 70 % nel periodo 1978-1981; che, anche se tali cifre sembrano essere inesatte, specialmente per quanto riguarda il 1981, appare **tuttavia** ragionevole supporre che le importazioni **combinata** provenienti dalla Cina e dalla Corea del Nord **abbiano** conquistato una crescente quota di mercato **comunitario**, in un periodo in cui quest'ultimo si sta **contraendo**;

considerando che, nel periodo oggetto dell'indagine, i prezzi medi di rivendita del prodotto in questione, originario della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord, sono stati inferiori ai prezzi dei produttori comunitari rispettivamente del 25 % e del 19 %; che i prezzi di rivendita di tali importazioni erano inferiori al livello minimo necessario per coprire i costi dei produttori comunitari e fornire un ragionevole profitto;

considerando che, per quanto riguarda l'incidenza sull'industria comunitaria, secondo i dati a disposizione della Commissione, la produzione globale comunitaria del prodotto in questione nel periodo 1979-1980 è diminuita da 164 000 t a 140 000 t, scendendo ulteriormente a 73 000 t nel 1981 e a 48 000 t nel

primo trimestre del 1982; che, tuttavia, quest'ultima cifra non sembra essere rappresentativa su base annua;

considerando che il tasso medio di utilizzazione delle capacità dei produttori greci del prodotto in questione è sceso dal 54 % al 22 % nel periodo 1979-1981;

considerando che le vendite globali dei produttori greci del prodotto in questione tra il 1979 e il 1981 sono diminuite da 140 000 t a 74 000 t con una flessione del 47 %; considerando che la quota di mercato media del prodotto in questione detenuta dai produttori greci nella CEE, pari al 64 % nel 1978, è scesa al 46 % nel 1980;

considerando che le perdite dei due principali produttori greci hanno raggiunto il 20 % nel 1981; che il tasso medio di investimenti in fabbrica e macchinari dei produttori greci del prodotto in questione è sceso del 76 % nel periodo 1979-1981;

considerando che il numero di persone occupate in Grecia nella produzione del prodotto in questione è diminuito da 1 465 a 1 153 tra il 1979 e il 1980, scendendo ulteriormente a 749 nel 1981;

considerando che la Commissione ha altresì esaminato il pregiudizio provocato da altri fattori; che il consumo nella Comunità è diminuito del 51 % nel periodo 1979-1981; che tuttavia, come è stato accertato, questa flessione ha inciso maggiormente sulla produzione comunitaria che sulle importazioni oggetto di pratiche di dumping, nonché dei prezzi di vendita dei prodotti importati sul mercato comunitario, la Commissione ha concluso che le importazioni di magnesite naturale calcinata a morte, originarie della Repubblica popolare cinese e della Corea del Nord, considerate isolatamente, hanno provocato grave pregiudizio all'industria comunitaria del settore;

considerando che le industrie di trasformazione e gli utilizzatori finali nella Comunità, in particolare l'industria dei prodotti refrattari e siderurgica, hanno sostenuto che l'applicazione di provvedimenti di protezione sarebbe contraria agli interessi comunitari, poiché aggraverebbe la situazione già estremamente difficile dell'industria provocata dalla crisi strutturale; che le conseguenze di un aumento del prezzo del prodotto in questione sull'industria siderurgica sono irrilevanti poiché l'incidenza del costo del prodotto rispetto ai costi di produzione totali dell'acciaio può essere valutata al massimo all'1 %, che, inoltre, qualora i produttori comunitari scomparissero dal mercato, la Comunità sarebbe dipendente dai fornitori di paesi terzi; che gli utilizzatori dovrebbero avere interesse a mantenere l'accesso alle due fonti di approvvigionamento; considerando che, tenendo conto di quanto precede, nonché delle gravi difficoltà dell'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che è necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità; che, al fine di evitare un ulteriore pregiudizio durante la procedura, tale intervento comporta l'imposizione di un dazio antidumping provvisorio;

considerando che, vista la portata del pregiudizio provocato, il tasso del dazio antidumping dovrebbe essere inferiore ai margini di dumping accertati a titolo provvisorio, ma sufficiente per eliminare il pregiudizio;

considerando che, dopo aver confrontato la media ponderata dei prezzi e dei costi dei produttori comunitari, la Commissione ha deciso che attualmente, per eliminare il pregiudizio, il dazio applicabile a tutte le importazioni di magnesite naturale calcinata a morte con un tenore di MgO compreso tra 85 % e 92 %, originaria dei paesi oggetto dell'indagine, deve essere pari all'importo per il quale il prezzo franco frontiera comunitario, prima della riscossione del dazio praticato nei confronti del primo importatore nello Stato membro, è inferiore a 169 ECU;

considerando che è opportuno stabilire un termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio punto di vista per iscritto oppure chiedere di essere ascoltate dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di magnesite naturale calcinata a morte avente un tenore di MgO compreso tra 85 % e 92 %, di cui alla sottovoce 25.19 ex B della tariffa doganale comune e corrispondente al codice Nimex 25.19-51, provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dalla Corea del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1982.

2. Il dazio è pari all'importo per il quale il prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria prima della riscossione del dazio, è inferiore a 169 ECU.

I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se, secondo le condizioni stabilite nel contratto di vendita, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della spedizione; tali prezzi vengono aumentati o ridotti dell'1 % rispettivamente per ogni mese di proroga o di anticipo del termine di pagamento.

3. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio antidumping.

#### *Articolo 2*

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, oppure fino all'approvazione di misure definitive da parte del Consiglio.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3543/82 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1982****che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di motociclette originarie del Giappone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione all'interno del comitato contemplato dal suddetto regolamento,

considerando che le importazioni comunitarie di motociclette della sottovoce 87.09 della tariffa doganale comune e corrispondenti al codice Nimexe 87.09-59, originarie del Giappone, si sono situate ad un livello abbastanza preoccupante che, si traduce in una quota di mercato del 91 %, nella Comunità, nel corso del 1° semestre 1982;

considerando che tali importazioni sono spesso effettuate a prezzi relativamente bassi, con un effetto depressivo sul livello dei prezzi e sulla redditività dell'industria comunitaria di motociclette e che pertanto recano pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili e concorrenti;

considerando che, di conseguenza, la Comunità ha interesse ad istituire un controllo comunitario di queste importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità di motociclette della sottovoce 87.09 della tariffa doganale comune di cui al codice Nimexe 87.09-59 originarie del Giappone, sono sottoposte ad una sorveglianza comunitaria a posteriori con le modalità stabilite dagli articoli 10, 11 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché dal presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 288/82 viene completato con l'indicazione della tariffa doganale comune e del codice Nimexe per prodotti di cui all'articolo 1, seguiti dal segno « + » nella colonna « EUR ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983 ed è valido fino al 31 dicembre 1983. Esso si applica alle importazioni effettuate con decorrenza 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1982.

*Per la Commissione*  
Wilhelm HAFERKAMP  
*Vicepresidente*

(<sup>1</sup>) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3544/82 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1982****che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di veicoli commerciali leggeri, originari del Giappone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione all'interno del comitato contemplato dal suddetto regolamento,

considerando che le importazioni comunitarie di veicoli commerciali leggeri della sottovoce 87.02 B della tariffa doganale comune e corrispondenti al codice Nimexe 87.02-86, originari del Giappone, si sono situate ad un livello abbastanza preoccupante che, tradotto in quota di mercato, rappresenta il 13 % per la Comunità e si eleva anche a quote del 60 ed 80 % in taluni Stati membri;

considerando che tali importazioni sono spesso effettuate a prezzi relativamente bassi, con un effetto depressivo sul livello dei prezzi e sulla redditività dell'industria comunitaria di veicoli commerciali leggeri e che pertanto recano pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili e concorrenti;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1982.

considerando che, di conseguenza, la Comunità ha interesse ad istituire un controllo comunitario di queste importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità di veicoli commerciali leggeri della sottovoce 87.02 B della tariffa doganale comune di cui al codice Nimexe 87.02-86 originari del Giappone, sono sottoposti ad una sorveglianza comunitaria a posteriori con le modalità stabilite dagli articoli 10, 11 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché dal presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 288/82 viene completato con l'indicazione della tariffa doganale comune e del codice Nimexe per prodotti di cui all'articolo 1, seguiti dal segno « + » nella colonna « EUR ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983 ed è valido fino al 31 dicembre 1983. Esso si applica alle importazioni effettuate con decorrenza 1° gennaio 1983.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3545/82 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 1982****che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di magnetoscopi originari del Giappone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione all'interno del comitato contemplato dal suddetto regolamento,

considerando che le importazioni comunitarie di magnetoscopi della sottovoce 92.11 B della tariffa doganale comune e corrispondenti al codice Nimexe 92.11-80, originari del Giappone, si sono situate ad un livello che rappresenta in quota di mercato l'80,5 % per la Comunità, nel corso del 1° semestre 1982;

considerando che tali importazioni sono spesso effettuate a prezzi relativamente bassi, con un effetto depressivo sul livello dei prezzi e sulla redditività dell'industria comunitaria di magnetoscopi e che pertanto recano pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili e concorrenti; considerando che, di conseguenza, la Comunità ha interesse ad istituire un controllo comunitario di queste importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità di magnetoscopi della sottovoce 92.11 B della tariffa doganale comune di cui al codice Nimexe 92.11-80 originari del Giappone, sono sottoposti ad una sorveglianza comunitaria a posteriori con le modalità stabilite dagli articoli 10, 11 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché dal presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 288/82 viene completata con l'indicazione della tariffa doganale comune e del codice Nimexe per prodotti di cui all'articolo 1 seguiti dal segno « + » nella colonna « EUR ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983 ed è valido fino al 31 dicembre 1983. Esso si applica alle importazioni effettuate con decorrenza 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1982.

*Per la Commissione*  
Wilhelm HAFERKAMP  
*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3546/82 DELLA COMMISSIONE****del 29 dicembre 1982****che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/82<sup>(4)</sup>;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1982/1983 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1185/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982<sup>(5)</sup>;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 11 dello stesso regolamento; che il metodo di calcolo consiste nel fare la somma di diversi elementi definiti in detti articoli;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione, del 24 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(6)</sup>, l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso fra il latte in polvere contenuto nel prodotto e il prodotto stesso è calcolato, per i prodotti della sottovoce 04.02 B I b), moltiplicando l'importo di base per la quantità di latte in polvere contenuta nel prodotto; che lo stesso vale per i prodotti della sottovoce 04.02 B II b) per quanto riguarda l'elemento del prelievo stabilito utilizzando un coefficiente che esprime il rapporto in peso tra i componenti lattiero-caseari contenuti nel prodotto e il prodotto stesso;

considerando che l'importo di base dev'essere uguale ad un centesimo del prelievo previsto per ciascun prodotto all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1073/68;

considerando che l'allegato II dal regolamento (CEE) n. 2915/79 ha definito taluni prodotti del gruppo n. 11 originari e in provenienza da taluni paesi terzi; che il prelievo applicabile a detti prodotti figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3336/82<sup>(8)</sup>;

considerando che con regolamento (CEE) n. 3700/81 della Commissione, del 23 dicembre 1981<sup>(9)</sup>, sono state stabilite le modalità d'applicazione provvisorie degli accordi sui formaggi conclusi con l'Austria e con la Finlandia;

considerando che, entro i limiti dei contingenti tariffari di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 10 o n. 11 e appartenente alle sottovoci 04.04 E I b) 1 e b) 2 è uguale a 12,09 ECU;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 322 del 18. 11. 1982, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 4.<sup>(6)</sup> GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.<sup>(7)</sup> GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 14.<sup>(9)</sup> GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 33.

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi :

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa ;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità ;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento ;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera ; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità ;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) 2 e da b) a g), del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota ; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri ;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato ;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità ; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo

prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota ; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato ; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro ;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie ;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera ;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune ;

considerando che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68 i prelievi sono fissati ogni quindici giorni ; che, qualora risulti necessario, essi possono essere modificati nel frattempo ; che un prelievo resta applicabile sino a che un altro prelievo sia applicabile ;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale ;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete constatato, durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1982.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	23,19
04.01 A I b)	0120	20,78
04.01 A II a) 1	0130	20,78
04.01 A II a) 2	0140	25,92
04.01 A II b) 1	0150	19,57
04.01 A II b) 2	0160	24,71
04.01 B I	0200	56,19
04.01 B II	0300	118,86
04.01 B III	0400	183,69
04.02 A I	0500	16,79
04.02 A II a) 1	0620	86,88
04.02 A II a) 2	0720	140,66
04.02 A II a) 3	0820	143,08
04.02 A II a) 4	0920	160,21
04.02 A II b) 1	1020	79,63
04.02 A II b) 2	1120	133,41
04.02 A II b) 3	1220	135,83
04.02 A II b) 4	1320	152,96
04.02 A III a) 1	1420	26,11
04.02 A III a) 2	1520	35,25
04.02 A III b) 1	1620	118,86
04.02 A III b) 2	1720	183,69
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 0,7963 (*)
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 1,3341 (*)
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 1,5296 (*)
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 0,7963 (*)
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 1,3341 (*)
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 1,5296 (*)
04.02 B II a)	2820	46,11
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,1886 (*)
04.02 B II b) 2	3010	per kg 1,8369 (*)
04.03 A	3110	216,11
04.03 B	3210	263,65
04.04 A	3300	166,68 (*)
04.04 B	3900	204,25 (7)
04.04 C	4000	136,17 (*)
04.04 D I a)	4410	142,65 (*)
04.04 D I b)	4510	153,77 (*)
04.04 D II	4610	250,49
04.04 E I a)	4710	204,25
04.04 E I b) 1	4800	190,30 (10)

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	149,69 <sup>(1)</sup>
04.04 E I c) 1	5210	112,27
04.04 E I c) 2	5250	246,41
04.04 E II a)	5310	204,25
04.04 E II b)	5410	246,41
17.02 A II	5500	40,14 <sup>(2)</sup>
21.07 F I	5600	40,14
23.07 B I a) 3	5700	62,14
23.07 B I a) 4	5800	80,46
23.07 B I b) 3	5900	75,87
23.07 B I c) 3	6000	63,74
23.07 B II	6100	80,46

- (<sup>1</sup>) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (<sup>2</sup>) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (<sup>3</sup>) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (<sup>4</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
  - 7,25 ECU,
  - 19,59 ECU.
- (<sup>5</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
  - 19,59 ECU.
- (<sup>6</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia ;
  - a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (<sup>7</sup>) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (<sup>8</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (<sup>9</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia.
- (<sup>10</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 12,09 ECU :
- per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada ;
  - per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (<sup>11</sup>) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato :
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
  - a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
  - a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera ;
  - a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania e Turchia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza da : Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Cipro ;
  - a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria ;
  - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia ;
  - a 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Nuova Zelanda.
- (<sup>12</sup>) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (<sup>13</sup>) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3547/82 DELLA COMMISSIONE****del 29 dicembre 1982****che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1717/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3295/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1717/82 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prelievo all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato per il melasso nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 44.

<sup>(4)</sup> GU n. L 349 del 9. 12. 1982, pag. 11.

*ALLEGATO*

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,13

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3548/82 DELLA COMMISSIONE**  
del 29 dicembre 1982

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3481/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 365 del 24. 12. 1982, pag. 48.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	39,44
	B. Zuccheri greggi	38,16 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3549/82 DELLA COMMISSIONE****del 29 dicembre 1982****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3169/82<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/82<sup>(8)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 dicembre 1982;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(9)</sup> conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1459/82<sup>(11)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3169/82 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 11.<sup>(8)</sup> GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 33.<sup>(9)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(11)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 22.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
23.02 A I a)	40,15	40,15
23.02 A I b)	107,08	107,08
23.02 A II a)	40,15	40,15
23.02 A II b)	107,08	107,08

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1982

**concernente la conclusione della convenzione che modifica la convenzione tra la Comunità economica europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente**

(82/879/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che, il 17 febbraio 1982, è stata firmata la convenzione tra la Comunità economica europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente <sup>(2)</sup>;

considerando che è opportuno approvare la convenzione che modifica detta convenzione per tener conto dell'evolversi dei bisogni dei profughi beneficiari dell'assistenza dell'UNRWA,

DECIDE :

*Articolo 1*

È approvata, in nome della Commissione, la convenzione che modifica la convenzione tra la Comunità

economica europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare la convenzione allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

O. MØLLER

<sup>(1)</sup> Parere reso il 17 dicembre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1981, pag. 4.

## CONVENZIONE

**che modifica la convenzione tra la Comunità economica europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da un lato,

L'ENTE SOCCORSO E LAVORI DELLE NAZIONI UNITE PER I PROFUGHI DELLA PALESTINA (UNRWA),

dall'altro,

CONSIDERANDO che per tener conto dell'evoluzione delle necessità dei profughi che beneficiano dell'assistenza dell'UNRWA conviene modificare la convenzione per l'assistenza ai profughi nei paesi del Vicino Oriente, firmata il 17 febbraio 1982,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

### *Articolo 1*

L'articolo 1 della convenzione è completato dal comma seguente:

- Tuttavia per gli anni 1982 e 1983 le forniture e i contributi di cui sopra dovranno essere utilizzati nel quadro dei seguenti programmi:
- programma di distribuzione di razioni per i casi particolarmente urgenti,
- programma alimentare nei centri di formazione,
- programma alimentare integrativo,
- programma d'istruzione. ».

### *Articolo 2*

L'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione è sostituito dal testo seguente:

- 1. Per gli anni 1982 e 1983 la Comunità fornisce all'UNRWA un determinato quantitativo di latte scremato in polvere con l'aggiunta di vitamine, butteroil, zucchero bianco ed altri prodotti, da utilizzarsi nel quadro del programma di distribuzione di razioni per i casi particolarmente urgenti e del programma alimentare nei centri di formazione. I quantitativi da fornire per l'anno 1982 sono indicati al paragrafo 1 dell'allegato II. ».

### *Articolo 3*

L'articolo 2, paragrafo 3, della convenzione è completato come segue:

- L'importo da versare a questo titolo nel 1982 è indicato al paragrafo 2 dell'allegato II. ».

### *Articolo 4*

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 4, della convenzione è sostituito dal testo seguente:

- 4. L'UNRWA distribuisce i prodotti gratuitamente ai profughi palestinesi beneficiari dei programmi di cui al paragrafo 1, per il loro proprio consumo. ».

### *Articolo 5*

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 5, della convenzione è sostituito dal testo seguente:

- 5. L'UNRWA trasmette ogni anno alla Comunità, anteriormente al 1° marzo, una relazione sui programmi di cui al paragrafo 1, in particolare sull'utilizzazione dei contributi in natura e in denaro erogati in applicazione della presente convenzione. ».

### *Articolo 6*

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione è sostituito dal seguente testo:

- 1. Per ciascuno degli anni per i quali è conclusa la presente convenzione, la Comunità fornisce all'UNRWA un determinato quantitativo di latte scremato in polvere con aggiunta di vitamine, butteroil e zucchero bianco, da utilizzarsi nel quadro del programma alimentare integrativo. I quantitativi da fornire per il 1982 sono indicati al paragrafo 1 dell'allegato II. ».

### *Articolo 7*

L'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della convenzione è completato come segue:

- L'importo da versare a titolo del 1982 è indicato al paragrafo 2 dell'allegato II. ».

### *Articolo 8*

L'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della convenzione è completato come segue:

• I quantitativi di corned beef e di concentrato di pomodoro da acquistare a titolo del 1982 sono indicati al paragrafo 3 dell'allegato II. ».

*Articolo 9*

Nella convenzione è inserito il seguente articolo :

*« Articolo 4 bis*

1. Per gli anni 1982 e 1983 la Comunità versa all'UNRWA un determinato importo a titolo di contributo al finanziamento del programma d'istruzione. L'importo da versare a titolo del 1982 è indicato al paragrafo 2 dell'allegato II.

2. L'utilizzazione dei fondi messi a disposizione dell'UNRWA dalla Comunità è soggetta all'accordo preventivo della Commissione delle Comunità europee. ».

*Articolo 10*

L'attuale allegato della convenzione diventa allegato I e alla convenzione è aggiunto l'accluso allegato II che ne fa parte integrante.

*Articolo 11*

La presente convenzione è redatta in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì .....

*Per il Consiglio delle Comunità europee*

*Per l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite  
per i profughi della Palestina (UNRWA)*

## ALLEGATO

## \* ALLEGATO II

## PERIODO DAL 1° GENNAIO 1982 AL 31 DICEMBRE 1982

## 1. Forniture in natura

— *Programma di distribuzione di razioni per i casi particolarmente urgenti*

- 582 t di latte scremato in polvere con aggiunta di vitamine,
- 437 t di butteroil,
- 582 t di zucchero bianco,
- 291 t di concentrato di pomodoro,
- 291 t di borghol,
- 396 t di carne in scatola.

— *Programma alimentare integrativo*

- 1 165 t di latte scremato in polvere con aggiunta di vitamine,
- 185 t di butteroil,
- 97 t di zucchero bianco.

— *Programma alimentare nei centri di formazione*

- 48 t di latte scremato in polvere con aggiunta di vitamine,
- 40 t di butteroil,
- 58 t di zucchero bianco,
- 76 t di leguminose,
- 37 t di borghol,
- 43 t di carne in scatola,
- 15 t di concentrato di pomodoro,
- 1,5 t di tè.

## 2. Contributi in denaro

— *Programma di distribuzione di razioni per i casi particolarmente urgenti e programma alimentare nei centri di formazione*

- Importo versato per tonnellata di prodotto effettivamente ricevuta : 40 \$ USA

— *Programma alimentare integrativo*

- Contributo in denaro ai costi di funzionamento del programma alimentare integrativo : equivalente in \$ USA di 4 000 000 di ECU.

— *Programma d'istruzione*

- Contributo al finanziamento del programma d'istruzione : equivalente in \$ USA di 16 000 000 di ECU.

## 3. Prodotti alimentari che debbono essere acquistati sul mercato comunitario

- Corned beef : 343,087 t,
- Concentrato di pomodoro : 27,504 t.

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**  
**del 21 dicembre 1982**  
**che modifica la direttiva 81/363/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale**  
**(82/880/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

considerando che la situazione della costruzione navale tanto mondiale quanto comunitaria si è aggravata nel corso del periodo di applicazione della direttiva 81/363/CEE<sup>(3)</sup> e che la situazione molto grave è peggiorata dall'aumentata produzione di taluni paesi terzi;

considerando che la suddetta direttiva scade il 31 dicembre 1982;

considerando che la direttiva 81/363/CEE consente la realizzazione di misure di ristrutturazione, d'adattamento e di consolidamento, intese a rendere l'industria europea più competitiva, sopprimendo gradatamente gli aiuti, pur contribuendo al mantenimento di una serie di posti di lavoro;

considerando che nell'attuale congiuntura di persistente crisi economica gli Stati membri non prevedono a medio termine una vera ripresa delle industrie marittime né sul piano mondiale né su quello comunitario; che di conseguenza devono essere proseguite le misure destinate ad ottenere un incremento durevole della competitività della costruzione navale nella Comunità grazie ad un suo adeguamento alle condizioni vigenti sul mercato;

considerando pertanto che, a causa delle gravi conseguenze sul piano sociale e regionale derivanti dal

persistere della crisi, e visti gli sforzi e sacrifici su tale piano richiesti dall'azione di ristrutturazione del settore, non appare possibile sopprimere completamente in un futuro immediato gli aiuti sia diretti, sia indiretti, che gli Stati membri concedono alla costruzione navale;

considerando che di conseguenza occorre prorogare per una durata di 2 anni la disciplina di questi aiuti istituita dalla direttiva 81/363/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

All'articolo 11 della direttiva 81/363/CEE la data del « 31 dicembre 1982 » è sostituita dalla data del « 31 dicembre 1984 ».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

O. MØLLER

---

<sup>(1)</sup> Parere reso il 17 dicembre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 15 dicembre 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 137 del 23. 5. 1981, pag. 39.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1982

**recante accettazione degli impegni e conclusione della procedura antidumping  
relativa alle importazioni di percloroetilene originario della Spagna, degli Stati  
Uniti d'America, della Romania e della Cecoslovacchia**

(82/881/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando che nel maggio 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dei produttori chimici (CEFIC) a nome di fabbricanti comunitari che rappresentano una vasta parte della produzione comunitaria di percloroetilene;

considerando che la denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e ad un notevole pregiudizio da esse derivante; che detti elementi sono stati giudicati sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura; che, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(3)</sup>, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di percloroetilene, (sotto voce ex 29.02 A II b) della tariffa doganale comune, codice Nimex 29.02-35), originario degli Stati Uniti d'America, della Spagna, della Romania e della Cecoslovacchia, ed ha iniziato un'inchiesta a livello comunitario;

considerando che la Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati;

considerando che la Commissione ha fornito a tutte le parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di svilupparlo verbalmente;

considerando che tutti gli esportatori e la maggior parte degli importatori notoriamente interessati si sono avvalsi di questa possibilità per esprimere le loro opinioni per iscritto; che tutti gli esportatori, tranne quello spagnolo e alcuni tra i principali importatori, hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti oralmente;

considerando che, su richiesta dell'esportatore cecoslovacco, la Commissione ha organizzato una riunione tra l'esportatore, i suoi distributori nella Comunità ed i ricorrenti per un confronto delle tesi opposte e degli argomenti di computazione;

considerando che i consumatori comunitari di percloroetilene, o un loro incaricato, non hanno fornito alcuna informazione;

considerando che, ai fini di una determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio, la Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha proceduto a controlli in loco presso le seguenti società:

- Produttori comunitari: Rumianca SpA — Milano, Chemische Werke Hiils AG — Marl, Solvay & Co. — Bruxelles, Solvay & Co. — Parigi,
- Esportatori: PPG Industries Inc., Pittsburgh Pa.,
- Importatori: Klöckner & C. Chemie, Duisburg, Société Commerciale Lambert-Rivière, Bagnolet;

considerando che la Commissione ha chiesto ed ottenuto osservazioni scritte molto dettagliate da parte di tutti i produttori comunitari ricorrenti, nonché dall'esportatore americano e da taluni importatori, in merito al pregiudizio ed alle sue cause; che le informazioni così fornite sono state verificate ove necessario dalla Commissione;

<sup>(1)</sup> GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. C 133 del 25. 5. 1982, pag. 12.

considerando che il periodo di inchiesta fissato dalla Commissione per determinare la presenza eventuale di pratiche di dumping ha corrisposto ai dodici mesi precedenti il 30 aprile 1982 ;

considerando che per determinare il dumping eventualmente praticato dalla Spagna la Commissione ha stabilito il valore normale sulla base della media ponderata del prezzo di vendita franco fabbrica praticato per le vendite di percloroetilene sul mercato interno spagnolo a clienti non collegati da vincoli d'affari ;

considerando che, riguardo agli Stati Uniti d'America, l'inchiesta preliminare per la determinazione del dumping ha rivelato che il prezzo di vendita del percloroetilene praticato sul mercato interno dall'esportatore americano è inferiore a tutti i costi, fissi e variabili, normalmente sostenuti nel corso della produzione e ciò per quasi tutte le vendite realizzate nel periodo dell'inchiesta ; che, nel determinare il valore normale per gli Stati Uniti d'America, la Commissione ha pertanto impiegato il valore costruito ottenuto inserendo nel prezzo di cui sopra, inferiore al costo di produzione, l'importo corrispondente alle perdite subite ;

considerando inoltre che, nel caso degli Stati Uniti d'America, la Commissione ha effettuato, su richiesta dell'esportatore, determinati adeguamenti del valore normale costruito di cui sopra, in modo da tener conto delle differenze esistenti tra le condizioni e le modalità di consegna sul mercato interno e su quelli di esportazione ;

considerando che, per determinare il dumping eventualmente praticato dalla Romania e dalla Cecoslovacchia, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che questi paesi non praticano un'economia di mercato ; che, per questo motivo, la Commissione ha dovuto basare i suoi calcoli sul valore normale di un paese ad economia di mercato ; che, in proposito, i ricorrenti avevano proposto di riferirsi al mercato interno americano ;

considerando che, nelle discussioni con gli esportatori rumeno e cecoslovacco, la comparabilità del mercato americano di percloroetilene e, a maggior ragione, il riferimento al valore normale costruito per questo mercato sono stati contestati in quanto i prezzi così fissati non sarebbero rappresentativi ; che è stato proposto di scegliere come mercato di riferimento quello austriaco, ma che la proposta non è stata accettata dalla Commissione a causa della mancanza di dati sufficienti relativi a detto mercato ; che, inoltre, non è escluso che i prezzi interni austriaci siano influenzati da importazioni a basso prezzo ;

considerando quindi che la Commissione, dopo aver esaminato le varie possibilità esistenti a sua cono-

scenza, ha ritenuto opportuno ed equo fissare il valore normale da applicare alla Romania e alla Cecoslovacchia in base a quello fissato per l'esportatore americano, procedendo agli adeguamenti giustificati dalle varie differenze constatate in determinate condizioni e modalità di vendita e nelle caratteristiche qualitative dei prodotti ;

considerando che, per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, per la Spagna e per gli Stati Uniti d'America la Commissione ha fissato il prezzo effettivamente pagato o da pagare all'esportazione nella Comunità ; che, per la Romania e per la Cecoslovacchia, paesi per i quali la Commissione non dispone di informazioni complete e sicure sui prezzi reali all'esportazione, quest'ultimo è stato fissato sulla base del valore franco frontiera della Comunità indicato nelle statistiche ufficiali relative alle importazioni nella Comunità ; che questi dati non sono stati contraddetti dalle informazioni parziali sui prezzi all'esportazione comunicate alla Commissione dagli esportatori e dagli importatori interessati ;

considerando che, nel caso della Spagna, il prezzo franco fabbrica praticato all'esportazione viene modificato da uno sgravio fiscale all'esportazione (« desgravación fiscal ») pari all'11,875 % del prezzo all'esportazione franco frontiera, concesso dal governo spagnolo all'esportatore ; che la Commissione non dispone di informazioni sufficienti per stabilire se questa riduzione superi o meno l'importo dei dazi o delle tasse che gravano sul medesimo prodotto quando è destinato al consumo interno ; che, di conseguenza, e in mancanza di una denuncia antisovvenzione in proposito, la Commissione ha tenuto conto di questo sgravio nel calcolare i prezzi all'esportazione maggiorandoli della corrispondente percentuale ;

considerando che per i quattro paesi esportatori interessati il dumping è stato pertanto determinato sulla base di un raffronto tra i valori normali precedentemente definiti, nella fase « franco fabbrica », con i prezzi all'esportazione praticati sui principali mercati comunitari, nella medesima fase, a partire da ciascun paese interessato, durante il periodo dell'inchiesta ; che è stato istituito un raffronto mensile impiegando, ove opportuno, medie ponderate ; che la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, dei fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi ed in particolare delle differenze esistenti quanto alle caratteristiche tecniche del percloroetilene esportato dai paesi interessati nella Comunità ; che si è inoltre tenuto conto, sulla base delle informazioni controllate, delle condizioni di pagamento e delle spese di trasporto fino alla frontiera comunitaria e delle relative spese ;

considerando che l'esame preliminare dei dati sopra indicati ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping relative alle importazioni oggetto di indagine, originarie degli Stati Uniti d'America, della Spagna, della Romania e della Cecoslovacchia ;

considerando che l'intensità di dette pratiche di dumping varia a seconda del paese esportatore e dello Stato membro interessato; che i margini di dumping — pari alla differenza tra i valori normali sopra definiti ed i prezzi all'esportazione del percloroetilene nella Comunità — hanno raggiunto le seguenti percentuali del prezzo franco frontiera comunitaria, non sdoganato:

- Spagna: dal 70,4 al 101,8 %, con medie ponderate pari a 82,6 %, 82,6 % e 80,0 %, per le vendite effettuate rispettivamente sui mercati tedesco, olandese e belga; oppure, se il prezzo all'esportazione viene adeguato per comprendere la riduzione fiscale integrale, da 58,0 % a 87,4 %, con medie ponderate di 69,5 %, 69,5 % e 67,1 % per le vendite effettuate rispettivamente in Germania, nei Paesi Bassi ed in Belgio;
- Stati Uniti d'America: da 47,70 a 124,0 %, con medie ponderate di 90,50 %, 89,70 %, 87,10 %, 57,20 %, per le vendite effettuate rispettivamente sui mercati francese, italiano, tedesco e britannico;
- Romania: da 47,7 a 84,9 %, con una media ponderata del 67,90 % per le vendite effettuate sul mercato tedesco;
- Cecoslovacchia: da 62,4 a 113,1 %, con una media ponderata di 78,0 % per le vendite effettuate in Germania;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping all'industria comunitaria, dai dati in possesso della Commissione risulta che il volume totale delle importazioni nella Comunità di percloroetilene originario dei paesi per i quali è stata accertata l'esistenza di pratiche di dumping è passato da 7 769 a 26 965 t nel periodo 1977-1981 ed a 5 061 t nel primo trimestre 1982; che la percentuale media annua di aumento di queste importazioni risulta pertanto essere del 36,5 % per il periodo 1977-1981; che, correlativamente, la quota di mercato detenuta da queste importazioni è aumentata considerevolmente, passando da 3,4 % nel 1977 a 13,6 % nel 1981;

considerando che la penetrazione delle importazioni per le quali è stata accertata la presenza di pratiche di dumping è diversa a seconda degli Stati membri; che essa è stata particolarmente intensa nella Repubblica federale di Germania, la quale ha assorbito 11 600 t nel solo 1981, ossia il 43 % dei quantitativi esportati in regime di dumping, facendo così salire al 15,6 % la quota di mercato di queste importazioni sul mercato tedesco;

considerando che dagli elementi di prova in possesso della Commissione risulta che i prezzi di rivendita nella Comunità delle importazioni oggetto di dumping sono stati inferiori a quelli praticati da produttori comunitari fino ad una percentuale del 17 %; che, inoltre, i prezzi di rivendita relativi a queste importazioni non hanno neppure raggiunto il livello minimo

necessario per consentire ai produttori comunitari di coprire i costi di produzione;

considerando che, quanto all'impatto di queste importazioni sull'industria comunitaria, dagli elementi di prova in possesso della Commissione risulta che la produzione comunitaria di percloroetilene è passata da 179 455 a 145 265 t nel periodo 1977-1981 con una riduzione del 19 %, la quale è nettamente superiore alla percentuale di flessione del consumo nella Comunità durante il medesimo periodo; che il tasso medio di utilizzazione delle capacità produttive è passato da 51,7 % nel 1977 a 55,7 % nel 1981 ed a 59,8 % nei primi tre mesi del 1982 soltanto a prezzo di una drastica diminuzione delle capacità produttive, pari a circa il 24,8 %, nel periodo 1977-1981; che, in particolare, due unità produttive comunitarie sono state costrette a chiudere i battenti nel 1981 e all'inizio del 1982 e che una terza ha dovuto considerevolmente ridurre la sua capacità produttiva;

considerando che, secondo i dati di cui dispone la Commissione, la quota di mercato detenuta dai produttori comunitari è caduta da 95,0 a 84,9 % nel periodo 1977-1981; che, in termini di variazione della quota di mercato, quasi tutti i punti perduti dai produttori comunitari corrispondono alla maggior penetrazione delle importazioni oggetto di dumping; che, nel primo trimestre 1982, i produttori hanno potuto recuperare una parte delle quote di mercato da essi perdute, a prezzo però di un graduale allineamento dei loro prezzi su quelli di rivendita delle importazioni oggetto di dumping;

considerando che la graduale riduzione dei prezzi praticati dai produttori comunitari e la caduta della produzione hanno talmente corroso la loro redditività che quasi tutti i produttori hanno subito nel 1981, e soprattutto nel primo trimestre 1982, perdite per la maggior parte estremamente elevate per quanto riguarda il percloroetilene;

considerando che la Commissione ha esaminato gli altri elementi che, singolarmente o combinati, pregiudicano ugualmente la produzione comunitaria; che essa ha in particolare esaminato i prezzi ed il volume delle importazioni per le quali non si presumono pratiche di dumping, il livello di consumo del percloroetilene nella Comunità, ed infine l'incidenza sulla formazione dei prezzi comunitari di questo prodotto derivanti dalla disponibilità attuale di cloro e dall'esistenza di sovraccapacità produttive per il percloroetilene;

considerando che il volume delle importazioni originarie di paesi nei quali non si presume l'esistenza di pratiche di dumping è stato basso durante il periodo dell'inchiesta, scendendo in particolare da 3 651 a 2 973 t nel periodo 1977-1981, pari ad una quota di mercato comunitario dell'1,5 % soltanto; che, tuttavia, il deterioramento del mercato comunitario nel 1982 è stato probabilmente aggravato da talune importazioni a basso prezzo per le quali non esiste presunzione di dumping;

considerando che dagli elementi di prova a disposizione della Commissione risulta che la domanda comunitaria totale di percloroetilene è caduta da 226 240 a 197 777 t nel periodo 1977-1981, con una diminuzione globale del 12,6 % durante il periodo considerato; che, benché detta diminuzione si sia indiscutibilmente ripercossa sull'industria comunitaria, le perdite subite dai produttori comunitari nelle vendite sul mercato interno tra il 1977 e il 1981 superano largamente la caduta della domanda;

considerando che la Commissione ha verificato, data l'attuale disponibilità di cloro, che detto prodotto era valutato ad un prezzo equo nei costi di produzione dei fabbricanti comunitari;

considerando che, nel valutare l'impatto delle importazioni in regime di dumping, la Commissione non ha trascurato che l'esistenza nella Comunità di una sovraccapacità produttiva di percloroetilene esercita sui prezzi una pressione che non può essere imputata a queste importazioni;

considerando che, di conseguenza, pur riconoscendo che determinati elementi diversi dalle importazioni in regime di dumping hanno chiaramente arrecato un pregiudizio ai produttori della Comunità, la Commissione è convinta, facendo fede sugli elementi di prova a sua disposizione, che il pregiudizio causato dall'aumento delle importazioni oggetto di dumping e dall'effetto depressivo dei prezzi da esso risultante, deve però, preso singolarmente, essere considerato rilevante;

considerando che, conseguentemente e onde evitare che durante l'inchiesta venga causato un pregiudizio, gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata consistente nell'istituire un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di percloroetilene originarie della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Romania e della Cecoslovacchia; che la Commissione ritiene che un dazio percentualmente inferiore ai margini di dumping stabiliti dovrebbe essere sufficiente per annullare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping, in funzione del prezzo necessario per consentire ai produttori comunitari di non vendere più in perdita il percloroetilene da essi prodotto;

considerando che gli esportatori interessati sono stati informati sui principali risultati di tale inchiesta ed

hanno presentato le loro osservazioni in proposito; che l'assunzione di impegni è stata in seguito proposta dalla Sociedad Anonima CROS (Barcellona), dalla PPG Industries Inc. (Pittsburgh), dalla Chimimport Export (Bucarest) e dalla Chemapol (Praga) per quanto riguarda le rispettive esportazioni provenienti dalla Spagna, dagli Stati Uniti d'America, dalla Romania e dalla Cecoslovacchia;

considerando che gli aumenti di prezzo proposti elimineranno il pregiudizio derivante dalle pratiche di dumping constatate; che questi aumenti non sono mai superiori ai margini medi di dumping stabiliti;

considerando che la Commissione ha pertanto ritenuto non necessario istituire misure di protezione nei confronti delle importazioni di percloroetilene originarie della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Romania e della Cecoslovacchia;

considerando che, di conseguenza, gli impegni offerti sono accettabili e che la procedura può pertanto essere conclusa senza l'imposizione di un dazio antidumping;

considerando che il comitato consultivo non ha presentato obiezioni,

DECIDE:

*Articolo unico*

1. Gli impegni in materia di prezzo offerti alla Commissione dagli esportatori interessati sono accettati.
2. La procedura antidumping relativa alle importazioni di percloroetilene originario della Spagna, degli Stati Uniti d'America, della Romania e della Cecoslovacchia è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Vicepresidente*

## LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

Relazione 1981

Il presente documento costituisce la settima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

419 pagine

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 19,60      FB 800      LIT 25 000

Pubblicazione n. CB-32-81-641-IT-C

ISBN 92-825-2709-3

---

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE  
DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

**IN SEI LINGUE**

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg

### **Comunicazione della Commissione delle Comunità europee relativa ai regimi d'importazione nella Comunità di alcuni prodotti tessili**

In seguito ai negoziati degli accordi bilaterali tessili che saranno applicabili dal 1° gennaio 1983, il Consiglio delle Comunità europee, in data 23 dicembre 1982, ha adottato i seguenti regolamenti :

- regolamento relativo al regime comune applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ;
- regolamento relativo al regime comune applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Jugoslavia.

Il Consiglio ha anche adottato il regolamento relativo al regime d'importazione di alcuni prodotti tessili originari di Taiwan.

Detti regolamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 1983.

A causa di difficoltà materiali detti regolamenti saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee* (n. L 374 del 31. 12. 1982) soltanto nel corso del mese di gennaio. Tuttavia, in attesa di detta pubblicazione il testo di detti regolamenti potrà essere consultato presso i seguenti indirizzi :

- Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 5 rue du Commerce, L-2985 Lussemburgo
- Commissione delle Comunità europee  
(Direzione generale delle relazioni esterne, divisione I-E-1), rue de la Loi, 200, B-1049 Bruxelles.

Inoltre ogni informazione utile può essere ottenuta presso le autorità competenti degli Stati membri come anche presso la Commissione delle Comunità europee (Direzione generale delle relazioni esterne, divisione I-E-1).